



Università
degli Studi di
Messina

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N.36**

(Emanato con Decreto Rettorale d'urgenza prot. n. 171582 del 15 Dicembre 2025)

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Funzioni tecniche	4
Art. 3 – Incarichi e gruppo di lavoro	4
Art. 4 – Quota del 20 per cento.....	8
 CAPO II – INCENTIVI PER LAVORI	 9
Art. 5 – Graduazione della misura incentivante	9
Art. 6 - Modalità di riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori	12
 CAPO III – INCENTIVI PER FORNITURE E SERVIZI	 14
Art. 7 - Graduazione della misura incentivante.....	14
Art. 8 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi.....	15
 CAPO IV – NORME COMUNI.....	 16
Art. 9 – L’incentivo	16
Art. 10 – Limite dell’incentivo.....	16
Art. 11 – Procedura per la liquidazione	16
Art. 12 - Esclusione	17
Art. 13 - Report annuale	17
 CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	 18
Art. 14— Campo di applicazione e disciplina transitoria	18

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" (d'ora in poi Codice) e disciplina l'erogazione di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche in caso di procedure di affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture. In caso di procedure di affidamento relative a servizi e forniture, l'incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche è erogabile solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'esecuzione e lo stesso sia un soggetto diverso dal Responsabile unico del progetto (RUP).
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo di lavori, forniture e servizi e posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa. Tale quota non è soggetta a riduzione in caso di ribassi. Il quadro economico della procedura di affidamento è articolato comprendendo anche gli importi relativi agli incentivi per funzioni tecniche.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) per una quota dell'80% ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3;
 - b) per una quota del 20% alle finalità di cui al successivo art. 4, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementata ai sensi delle successive disposizioni.
4. Sono esclusi dall'incentivazione i lavori di manutenzione ordinaria ad eccezione di quelli di particolare complessità; si intendono di particolare complessità i lavori di manutenzione ordinaria per i quali è prevista la realizzazione di un progetto e lo svolgimento di una gara.
5. Il presente regolamento si applica anche alle concessioni ed ai contratti misti di lavori, forniture e servizi, applicando le quote riferite al tipo di appalto che costituisce l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 14, comma 18, del Codice l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base all'importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto della procedura di affidamento.
6. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale", o "prestazionale", ovvero "quantitativo", in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 58 del Codice.
7. In caso di attività svolte da centrali di committenza, si possono destinare le risorse finanziarie di cui al precedente comma 3, lett. a) o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono eccedere il 25% della misura complessiva dell'incentivo di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.
8. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica.

9. La ripartizione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui al precedente comma 3, lett. a) è effettuata in base ai coefficienti indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

Art. 2

Funzioni tecniche

1. La quota dell'80%, di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del RUP e dei dipendenti, nonché dei loro collaboratori, che svolgono le seguenti funzioni tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi.

Art. 3

Incarichi e gruppo di lavoro

1. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di affidamento.

2. Gli incentivi sono corrisposti anche al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'art. 24, comma 3, del d.lgs. n.30 marzo 2001, n.165. In sede di verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale, insieme al numero dei beneficiari, sono trasmesse annualmente al Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Il conferimento degli incarichi relativi alle funzioni tecniche è di competenza del Direttore Generale, il quale, in ragione del potere di assegnazione e di vigilanza sul loro corretto svolgimento, non può in alcun caso essere destinatario dei corrispondenti incentivi. Gli atti di conferimento degli incarichi devono riportare:

- a) l'importo complessivo del lavoro, del servizio o della fornitura;
 - b) l'importo destinato ad incentivare le attività del personale;
 - c) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività e del personale che partecipa o collabora su proposta del RUP a dette attività;
 - d) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
4. Partecipa alla ripartizione degli incentivi il personale tecnico individuato in relazione alle attività oggetto di incentivazione di cui all'art. 45 del Codice, e di seguito elencate.

FASE – INDIVIDUAZIONE DEL RUP

1. Responsabile Unico di Progetto

- a. La figura del RUP deve avere titolo di studio ed esperienza professionale adeguati rispetto all'entità e alla tipologia dell'affidamento, ed in particolare deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna dell'Ateneo.
- b. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
- c. Il RUP, come Responsabile di Progetto, assicura la gestione delle attività di natura amministrativa, di proposizione, di informativa, di verifica di tempi, costi e qualità degli interventi, di segnalazione di impedimenti in fase attuativa.
- d. In caso di Lavori, il RUP è un tecnico incardinato nell'Area Tecnica individuato dal Direttore Generale. L'individuazione avviene in maniera tale da assicurare il rispetto dei principi di pari opportunità e rotazione ma garantendo il possesso di adeguate competenze nella gestione dei progetti di dimensioni ritenute congrue per il lavoro da realizzare.
- e. In caso di Forniture o Servizi il RUP è individuato dal Direttore Generale. L'individuazione avviene in maniera tale da assicurare il rispetto dei principi di pari opportunità e rotazione ma garantendo il possesso di adeguate competenze nella gestione dei progetti e/o del servizio/bene oggetto di acquisizione.
- f. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo risulta determinante, ai fini dell'attribuzione dello stesso, la presenza di nomina ufficiale adeguatamente motivata.

2. Collaboratori del RUP

- a. I collaboratori sono figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuiscono allo svolgimento delle attività necessarie e correlate strettamente e funzionalmente alle attività di cui ai precedenti commi del presente articolo, comprese le attività di supporto al RUP. Nel dettaglio si individuano:

- 1. supporto tecnico per la fase di progettazione
- 2. supporto tecnico per la fase di esecuzione
- 3. supporto tecnico per la fase di collaudo
- 4. supporto per Criteri Ambientali Minimi (CAM), incentivazioni e sostenibilità
- 5. supporto tecnico per la prevenzione incendi
- 6. supporto tecnico per l'esame delle offerte anomale
- 7. supporto tecnico per la redazione di materiale illustrativo
- 8. supporto per Qualità e Obiettivi
- 9. supporto amministrativo.

- b. Ai collaboratori tecnici-amministrativi del RUP verrà riconosciuta una percentuale di incentivazione, individuata dal Responsabile della struttura sentito il RUP, all'interno di quella spettante al RUP medesimo, come individuata nel presente Regolamento.

FASE – PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA

1. Programmazione Triennale dei Lavori

- a. Il responsabile che firma la Programmazione Triennale dei Lavori e relativo Elenco Annuale;
- b. Personale che collabora alla redazione della Programmazione Triennale dei lavori;

2. Programmazione Triennale di Beni e Servizi

- a. Il responsabile che firma la Programmazione Triennale di Beni e Servizi;
- b. Personale che collabora alla redazione della Programmazione Triennale di Beni e Servizi;

FASE – PROGETTAZIONE DELL'INVESTIMENTO

1.Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica

- a. I membri della squadra di progetto che si occupano di definire i vari scenari e le alternative progettuali;
- b. I progettisti del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE);
- c. I collaboratori al PPTE.

2.Redazione del progetto esecutivo

- a. I progettisti del Progetto Esecutivo (PE);
- b. I collaboratori al PE;
- c. I collaboratori che curano la coerenza coi limiti economo-finanziari delle opere.

3.Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

- a. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

4.Compatibilità con gli Obiettivi di Sostenibilità

- a. Il personale tecnico-amministrativo che assicura l'aderenza della progettazione agli Obiettivi di Sostenibilità fissati dall'Ateneo o dalle disposizioni normative vigenti.

5.Verifica del progetto ai fini della sua validazione

- a. I componenti della squadra di verifica del progetto, propedeutica alla validazione da parte del RUP. Nell'ambito dei lavori, il personale designato alla verifica preventiva del progetto deve, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificare la conformità del progetto esecutivo rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica.

FASE – PROCEDURA DI GARA

1. Attività di predisposizione e/o di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici

- a. Il personale dedicato alla predisposizione e/o al controllo delle procedure di gara e all'esecuzione dei contratti pubblici è individuato sulla base del possesso di specifiche competenze in materia di appalti.

b. Il personale dedicato alla predisposizione e/o al controllo delle procedure di gara e all'esecuzione dei contratti, nei limiti delle proprie competenze amministrative o tecniche, svolge a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- 1) predisposizione o supporto alla redazione del bando di gara e della lettera di invito, degli avvisi, del disciplinare e dei relativi allegati, del capitolato speciale d'appalto, del contratto e di ogni altro documento utile alla singola procedura;
- 2) verifica della correttezza delle pubblicazioni in ordine alla tempistica e alle modalità stesse di pubblicazione;
- 3) verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici necessari per l'affidamento;
- 4) supporto alla fase esecutiva del contratto, le eventuali modificazioni di quest'ultimo e le problematiche collegate ad eventuali contenziosi con gli operatori economici.

FASE – ESECUZIONE

1. Attività di Direzione dei Lavori e di Direzione dell'Esecuzione

a. Il Direttore dei lavori e il Direttore dell'esecuzione su indicazione del RUP danno avvio all'esecuzione della prestazione fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie; provvedono al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali e alle indicazioni offerte in sede di aggiudicazione; provvedono al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto.

b. Qualora la complessità dell'intervento lo renda necessario, il Direttore dei lavori può essere coadiuvato da uno o più Direttori operativi e da Ispettori di cantiere.

c. Nel caso di contratto avente ad oggetto servizi e forniture il Direttore della corretta esecuzione può essere coadiuvato da uno o più assistenti con funzioni di Direttori operativi.

d. Per la disciplina di dettaglio dei compiti e attività del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione si fa rinvio all'art. 114 del Codice.

e. Il Direttore dell'esecuzione di norma coincide col RUP; tuttavia, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, ferma restando l'unicità del RUP, si possono individuare modelli organizzativi i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per la fase di esecuzione.

f. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

2. Attività di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione

a. Il soggetto che svolge le attività di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione è individuato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico di elevata e specifica qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto che non si trovino in una delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 116, comma 6 del Codice.

b. Le attività di collaudo, di verifica di conformità e di regolare esecuzione sono tese a verificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito

nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

5. L'attività di Coordinamento dei flussi informativi riguarda tutte le fasi del progetto; consiste nell'organizzazione e nel controllo dei dati a garanzia della coerenza, dell'accuratezza e dell'affidabilità delle informazioni all'interno di un ambiente di condivisione di dati, assicurando la fruibilità degli stessi secondo formati standardizzati e garantendo la collaborazione tra i diversi attori, per migliorare la qualità dei processi digitali.
6. Il personale di cui al presente articolo è formalmente e nominativamente individuato per ciascuna procedura oggetto di incentivo.
7. Possono essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-*bis* del D. Lgs. n.165/2001.
9. Eventuali modifiche al Gruppo di lavoro possono essere apportate dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti dello stesso gruppo.
10. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

Art. 4

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b) è incrementata:
 - dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite per singolo dipendente;
 - dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a fasi non svolte o a prestazioni prive dell'attestazione del RUP di cui all'art. 11;
 - dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Università.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione al fine di incrementare:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Una parte delle predette risorse sono in ogni caso utilizzate per:
 - l'attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivi per lavori

Art. 5

Graduazione della misura incentivante

1. La misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale (%)
Da euro 0,00 fino a euro 1.000.000,00	$i_{\%}=2\%$ *
da euro 1.000.001,00 fino alla soglia di cui all'art. 14 del Codice	$i_{\%} = € 20.000,00 + 1,85\%$ sulla parte oltre 1.000.000,00 €
oltre alla soglia di cui all'art. 14 del Codice	$i_{\%}=€ 101.066,98 + 1,70\%$ sulla parte oltre 5.382.000,00

* N.B.: l'aliquota va incrementata del 15% nel caso in cui l'Amministrazione adotti metodi e strumenti digitali per la gestione informativa del progetto.

2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

1	Fase 1 - Individuazione del RUP COMPLESSIVO	28,00%
	RUP	22,00%
1.1	Supporto tecnico per la fase di progettazione	0,10%
1.2	Supporto tecnico per la fase di esecuzione	0,10%
1.3	Supporto tecnico per la fase di collaudo	0,10%
1.4	Supporto per CAM, incentivazioni e sostenibilità	0,10%
1.5	Supporto tecnico per la prevenzione incendi	0,20%
1.6	Supporto tecnico per l'esame delle offerte anomale	0,20%

1.7	Supporto tecnico per la redazione di materiale illustrativo	0,10%
1.8	Supporto per Qualità e Obiettivi	0,10%
1.9	Supporto amministrativo	5,00%
2	Fase 2 - Programmazione della spesa COMPLESSIVO	2,00%
3	Fase 3 - Progettazione COMPLESSIVO	8,00%
3.1	Progettista generale o architettonica	Il 45% del complessivo di cui al punto 3.
3.2	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione	Il 10% del complessivo di cui al punto 3.
3.3	Progettazione impianti elettrici, idrici e meccanici	Il 45,00% del complessivo di cui al punto 3. rapportato all'importo delle opere impiantistiche
3.4	Progettazione strutture	Il 45,00% del complessivo di cui al punto 3. rapportato all'importo delle opere strutturali
3.5	Progettazione impianti speciali e antincendio	Il 45,00% del complessivo di cui al punto 3. rapportato all'importo delle opere antincendio
	Fase 4 - Verifica COMPLESSIVO	4,00%
4.1	Attività di verifica preventiva della progettazione per PFTE	2,00%

4.2	Attività di verifica preventiva della progettazione per progetto esecutivo	2,00%
5	Fase 5 - Atti di Gara e successivi COMPLESSIVO	5,00%
5.1	Predisposizione atti di gara	2,00%
5.2	atti per l'esecuzione del contratto	3,00%
6	Fase 6 - Esecuzione COMPLESSIVO	40,00%
6.1	Direttore dei lavori	65,00% del complessivo di cui al punto 6.
6.2	Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva	10,00% del complessivo di cui al punto 6.
6.3	Direzione operativa opere edili	20,00% del complessivo di cui al punto 6. rapportato all'importo delle opere edili
6.4	Direzione operativa impianti elettrici, meccanici e tecnologici	20,00% del complessivo di cui al punto 6. rapportato all'importo delle opere impiantistiche
6.5	Direzione operativa strutture	20,00% del complessivo di cui al punto 6. rapportato all'importo delle opere strutturali
6.6	Supervisione artistica o direzione operativa architettonica	1,00 % del complessivo di cui al

		punto 6.
6.7	Supporto per l'ottenimento del CPI	1,00% del complessivo di cui al punto 6.
6.8	Ispettori di cantiere	3,00% del complessivo di cui al punto 6.
7	Fase 7 - Controllo COMPLESSIVO	10,00%
7.1	Collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione	5,00%
7.2	Collaudo statico	5,00%
8	Coordinamento dei flussi informativi	3,00%
	TOTALE	100,00%

4. Nel caso in cui le figure di supporto previste ai punti da 1.1 a 1.9 non vengano nominate, le rispettive funzioni saranno svolte dal RUP che percepirà le corrispondenti quote. Analogamente, nel caso in cui non ricorrano le figure di cui ai punti da 6.2 a 6.8, le corrispondenti quote saranno ripartite equamente tra le figure nominate. Qualora non ricorra la figura di cui al punto 7.2, la corrispondente quota sarà percepita dal collaudatore tecnico-amministrativo. Qualora non ricorra la figura di cui al punto 8, la corrispondente quota sarà percepita da altra figura professionale svolgente anche le funzioni di coordinamento dei flussi informativi.

5. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; in tal caso, l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 6

Modalità di riduzione in caso di incrementi di tempi e di costi per lavori

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi attestanti l'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

Ritardi	Coefficiente riduttivo C1
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso offerto, non giustificato da comprovati motivi attestanti l'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

Incremento	Coefficiente riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti C 1 e C2 si cumulano.

4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, commi 1, 2, 3, 5, 8, 9 e 10 del Codice;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante o ad altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.
- c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico, soggetti a penale per ritardo.

5. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate, come di seguito esplicitato:

- a) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla fase di fattibilità tecnica ed economica si procederà alla liquidazione massima del 10% delle quote massime relative al RUP e ai vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
- b) qualora la progettazione venga fermata motivatamente alla fase definitiva si procederà alla liquidazione massima nella misura del 30% delle quote massime relative al RUP e ai vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
- c) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla sola progettazione esecutiva senza farla seguire dalla gara o dall'esecuzione dei lavori, si procederà alla liquidazione massima nella misura del 50% delle quote massime relative al RUP e ai vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento.

CAPO III

Incentivi per servizi e forniture

Art. 7

Graduazione della misura incentivante

1. Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo è la nomina di un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche, su proposta del RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio. La nomina del Direttore dell'Esecuzione è prevista, ai sensi dell'art. 114, comma 8, del Codice, per i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, indicati nell'Allegato II.14 del Codice.

2. La misura incentivante è così graduata in ragione della complessità della fornitura o del servizio:

Procedura di affidamento	Percentuale
Da € 0 a € 499.999,00	i%= 2%
Da € 500.000,00 fino a soglia comunitaria	i%= €10.000,00 + 1,85 % sulla parte oltre € 500.000,00
Oltre soglia comunitaria	i%=1,70%

3. L'incentivo è di norma escluso in caso di adesione a Convenzioni offerte da Centrali di Committenza nelle varie Aree merceologiche (quali "Energia", "Alimenti, ristorazione e buoni pasto", "Editoria, eventi e comunicazione", ecc.), relativa ad acquisiti standardizzati. Fanno eccezione le adesioni per quelle Aree merceologiche, quali "Servizi agli immobili", "Arredi e complementi" ecc. che necessitino di un atto formale di approvazione finale quale ad esempio certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, verifica di conformità ecc. da parte di una figura specializzata e che richiedono quindi, per vigilare sulla corretta esecuzione, l'impiego di figure tecniche altamente specialistiche.

4. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico di progetto	40%
2) Programmazione della spesa per investimenti	2%
3) Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	8%
4) Redazione del progetto	6%
5) Predisposizione dei documenti di gara	8%
6) Direttore dell'esecuzione	29%
7) Collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione e verifica di conformità	4%
8) Coordinamento dei flussi informativi	3%
TOTALE	100%

5. Nel caso in cui le figure di supporto previste ai punti da 2 a 5 e al punto 8 non vengano nominate, le rispettive funzioni saranno svolte dal RUP e dalle figure nominate che percepiranno le corrispondenti quote ripartite equamente.

Art. 8

Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi attestanti l'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

Ritardi	Coefficiente riduttivo C1
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso offerto, non giustificato da comprovati motivi attestanti l'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

Incrementi	Coefficiente riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti C1 e C2 si cumulano.

4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- d) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, comma 1, commi 1, 2, 3, 5, 8, 9 e 10 del Codice;
- a) sospensioni e proroghe di servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o ad altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- b) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.

5. Qualora il procedimento sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate, come di seguito esplicitato:

- a) qualora l'iter procedurale sia motivatamente interrotto al termine della fase di programmazione, si procederà alla liquidazione massima del 10% delle quote massime relative al RUP e ai vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
- b) qualora l'iter procedurale sia motivatamente interrotto al termine della fase di affidamento, si procederà alla liquidazione massima del 30% delle quote massime relative al RUP e ai vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 9

L'incentivo

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate nelle superiori tabelle, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa e adottati nel presente Regolamento. L'importo è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, esclusa l'IRAP che trova copertura all'interno del quadro economico di riferimento.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di affidamento del servizio o della fornitura non andati a buon fine.

Art. 10

Limite dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Per trattamento complessivo annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio, di natura fissa e variabile, percepito dal dipendente. Non si computano nel calcolo del trattamento economico complessivo annuo lordo i corrispettivi percepiti a titolo di incentivo per funzioni tecniche. Per la verifica del rispetto del predetto limite, gli importi vanno considerati tenendo conto del principio di competenza e non di cassa.
2. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite indicato al comma 1 va ad incrementare il fondo di cui all'art. 4 del presente Regolamento che viene altresì incrementato dalla parte dell'incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal personale perché affidate all'esterno oppure perché prive dell'attestazione del dirigente.

Art.11

Procedura per la liquidazione

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Direttore Generale. Al decreto di liquidazione devono essere allegate le schede di ripartizione degli incentivi, asseverate dai rispettivi RUP, che attestano e certificano le specifiche funzioni tecniche svolte, e siglate dal relativo Dirigente.
2. La liquidazione dei compensi avviene solo ad avvenuta ultimazione delle attività cui l'incentivo si riferisce ovvero al completamento delle singole fasi delle attività, regolate dal relativo cronoprogramma.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato sia cessato dall'incarico per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo allo stesso, può essere riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività *medio tempore* svolta, previa relazione del RUP che certifichi l'attività stessa. Qualora la cessazione riguardi il RUP, la relazione sarà effettuata dal Dirigente responsabile.

4. La liquidazione dei compensi avviene per acconti relativi allo stato di avanzamento, proporzionali all'andamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale, al fine di liquidare solo attività effettivamente svolte senza che si configuri alcuna anticipazione.
5. Con l'atto col quale è disposto il compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o incremento dei costi.

Art. 12

Esclusione

1. I responsabili delle funzioni tecniche che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o le disposizioni del presente Regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Art. 13

Report annuale

Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, il Dirigente del Dipartimento Bilancio e Finanze trasmette alla Direzione Generale, per finalità di analisi e monitoraggio, un report riepilogativo degli incentivi per funzioni tecniche erogati nell'annualità precedente.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 14

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure avviate dopo il 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del Codice.
2. Per le procedure avviate prima dell'1 luglio 2023, per le attività già concluse a tale data, si applicano le previsioni di legge e regolamentari all'epoca vigenti. A decorrere dalla data dell'1 luglio 2023 di entrata in vigore del Codice, le disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 226 del Codice, esclusivamente ai procedimenti ancora in corso alla predetta data.
3. L'attribuzione degli incentivi ai Dirigenti si applica in relazione alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del Codice, anche nei procedimenti in corso alla stessa data ed avviati prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 31 dicembre 2024, n.209 (31 dicembre 2024). Gli oneri per la corresponsione degli incentivi di cui al periodo precedente sono posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento.
4. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
5. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del Codice.
6. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento si fa riferimento al Codice di cui al D.Lgs 36/2023 e ss.mm. e ii.
7. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o Linee guida rilasciati da Autorità quali ANAC, Corte dei Conti ecc. che incidano sulle disposizioni del presente regolamento, si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare.
8. Il “*Regolamento disciplinante incentivi per funzioni tecniche*”, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.